



CORTE di APPELLO di TORINO

Sez. Prima Civile

La Corte, riunita nella camera di consiglio del giorno 10/01/2023 nelle persone dei magistrati:

dott. Tiziana Maccarrone
dott. Gian Andrea Morbelli
dott. Roberta Bonaudi

Presidente
Consigliere relatore
Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento civile iscritto al R.G.C. n. [REDACTED]

sciogliendo la riserva assunta all'udienza odierna., in cui la Corte ha invitato le parti a discutere in merito all'esistenza dei presupposti per una pronuncia ex art. 348 ter cpc, formula le seguenti osservazioni:

A

CEDENTE aveva stipulato con la SOCIETA' successivamente fallita, diversi rapporti tra i quali: un mutuo chirografario per originali €. [REDACTED] un conto corrente di corrispondenza, contraddistinto dal n. [REDACTED] e un conto anticipi - tutti chiusi dalla banca in data [REDACTED] per tali rapporti si erano costituiti fideiussori

PARTE PARTE e PARTE

Su istanza della Banca, il tribunale di Alessandria emetteva nei confronti dei tre fideiussori il decreto n. [REDACTED] con cui ingiungeva loro il pagamento della complessiva somma di €. [REDACTED] di cui:

- €. [REDACTED] quale saldo debitore del conto corrente,
- €. [REDACTED] quale saldo debitore del mutuo e
- €. [REDACTED] quale saldo debitore del conto anticipi.

Proponevano opposizione i debitori ingiunti, contestando integralmente le pretese vantate dalla banca nei propri confronti. Interveneva nel giudizio di opposizione BANCA già BANCA in qualità di cessionaria del credito.

All'esito dell'istruttoria il tribunale pronunciava la sentenza n. [REDACTED] del [REDACTED] con la quale:

- revocava il decreto ingiuntivo opposto;
- condannava gli opposenti a pagare alla Banca, e, per essa, alla cessionaria BANCA la minor somma di €. [REDACTED] oltre interessi moratori (pari al saldo debitore del mutuo), e
- compensava le spese di lite.

Avverso tale sentenza hanno interposto appello PARTE PARTE e
PARTE chiedendone la riforma limitatamente al capo relativo alla compensazione delle
spese processuali. Sostengono:

- che la pretesa creditoria originaria era molto superiore rispetto a quella accertata in sentenza: applicando le proporzioni aritmetiche, gli appellanti erano risultati vincitori nella misura del [REDACTED] e la controparte per il restante [REDACTED]
- la banca aveva azionato in via monitoria tre rapporti distinti tra loro, per due dei quali era risultata interamente soccombente, non invece un unico rapporto, accolto per un importo inferiore a quello domandato.

Hanno concluso chiedendo, in parziale riforma della sentenza impugnata, la condanna della CEDENTE e di BANCA in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite del primo grado (calcolate applicando i valori medi di legge, sulla base dello scaglione da €. 52.001 ad €. 260.000), nei limiti di 7/10 del totale o, in subordine, dei 2/3 del totale.

Si sono costituiti, con atti separati, la CEDENTE e BANCA chiedendo la reiezione dell'appello, con il favore delle spese.

Alla prima udienza del 10 gennaio 2023 la Corte ha invitato le parti a discutere in merito all'esistenza dei presupposti per la pronuncia di un'ordinanza ex art. 348 ter cpc.

B

L'impugnazione non ha una ragionevole possibilità di essere accolta.

La soccombenza reciproca si verifica *nelle ipotesi in cui vi è una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che siano state cumulate nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero venga accolta parzialmente l'unica domanda proposta, sia essa articolata in unico capo o in più capi, dei quali siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri* (cfr., tra le altre, Cass. Civ., sez. 3, ord. n. 20888/2018).

È questo il caso di specie, in cui la banca ha richiesto il pagamento in via monitoria del proprio (asserito) credito complessivo, derivante dal saldo passivo di tre rapporti distinti: un mutuo, un conto corrente ed un conto anticipi.

In tali casi, peraltro, l'esito del giudizio non può comportare la condanna alle spese, pur parziale, del creditore che è risultato vittorioso per una parte dei crediti fatti valere, poiché l'azione giudiziale è stata comunque necessaria per ottenere la soddisfazione delle di lui pretese.

La Suprema Corte ha infatti stabilito che *nel regime normativo posteriore alle modifiche introdotte all'art. 91 c.p.c. dalla l. n. 69 del 2009, in caso di accoglimento parziale della domanda il giudice può, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ma questa non può essere condannata neppure parzialmente a rifondere le spese della controparte, nonostante l'esistenza di una soccombenza reciproca per la parte di domanda rigettata o per le altre domande respinte, poiché tale condanna è consentita dall'ordinamento solo per l'ipotesi eccezionale di accoglimento della domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa. (Nella specie, la S. C. ha cassato la sentenza rilevando come il tribunale, in seguito al parziale accoglimento dell'appello, ha correttamente valutato l'esito complessivo della lite, senza tuttavia considerare che, in base all'accoglimento solo parziale della domanda, poteva disporre la totale o parziale compensazione delle spese, ma non condannare l'attore, parzialmente vittorioso, al pagamento di parte delle spese sostenute dal convenuto)* (Cass. Civ., sez. 3, ord. n. 26918/2018 – le sottolineature sono dello scrivente).

Del tutto condivisibilmente, pertanto, il tribunale ha integralmente compensato le spese di causa tra le parti.

C

Le spese dell'appello seguono la soccombenza e sono liquidate, a favore di ciascuno degli appellati, in complessivi €. [REDACTED] – dei quali €. [REDACTED] per la fase di studio ed €. [REDACTED] per quella introduttiva – oltre rimborso spese forfetarie 15% ed accessori di legge.

La liquidazione è effettuata sulla base del valore della causa, ricompreso nello scaglione da €. 5.201 ad €. 26,000, con applicazione dei minimi di legge in quanto l'appello riguarda un'unica questione e il valore è prossimo ai minimi dello scaglione (avendo gli appellanti chiesto la liquidazione delle spese di primo grado limitatamente ai 7/10 di €. 8.030).

Sussistono i presupposti perché l'appellante sia dichiarata tenuta a versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.

P.Q.M.

Visto l'art. 348 ter cpc,

dichiara inammissibile l'appello;

condanna PARTE [REDACTED] PARTE [REDACTED] e PARTE [REDACTED] in solido tra loro, a rimborsare a CEDENTE [REDACTED] ed a BANCA [REDACTED] le spese dell'appello liquidate, per ciascuna, in complessivi €. [REDACTED] per compensi oltre rimborso spese forfetarie 15%, cpa ed iva come per legge;

dichiara sussistenti i presupposti perché la parte appellante sia dichiarata tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Manda la Cancelleria per le comunicazioni alle parti costituite.

Così deciso da remoto, nella camera di consiglio del 10/01/2023.

Il Consigliere relatore
dott. Gian Andrea Morbelli

Il Presidente
dott. Tiziana Maccarrone